

Le osservazioni della VI Commissione al dlgs sullo statuto dei diritti del contribuente

# L'autotutela stoppa i termini

## Rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi

DI ANDREA BONGI

L'autotutela su istanza di parte deve sospendere i termini dell'atto impositivo. Ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria includendovi la mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti dal contribuente, la mancanza di documentazione successivamente sanata e l'errore sul presupposto dell'imposta. Estendere il termine di tre mesi dalla definitività dell'atto che è da considerarsi troppo breve di fronte ad errori manifesti dell'amministrazione finanziaria. Rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, con espresso riferimento alle deduzioni del contribuente sollevate nel corso del contraddittorio preventivo. Sono tra le principali osservazioni allo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della legge delega

(legge n.111/2023), espresse dalla VI Commissione finanze della Camera.

**Autotutela tributaria.** Secondo la Commissione il Governo deve valutare la possibilità di ampliare le ipotesi di autotutela obbligatoria rispetto a quelle attualmente previste nello schema di decreto. In particolare, meritano di essere inserite anche le ipotesi di mancata considerazione da parte dell'ufficio di versamenti regolarmente eseguiti dal contribuente, l'errore sul presupposto dell'imposta e la carenza documentale successivamente sanata dal contribuente non oltre i termini di decadenza. Si tratta di ipotesi già previste dalla disciplina previgente alla stessa legge di riforma che costituiscono, molto spesso, oggetto di erronee contestazioni da parte degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi del 29 novembre scorso). Sempre in tema di autotutela in ambito tributario la Commissione ritiene troppo breve

il lasso di tempo di soli tre mesi dalla definitività dell'atto, individuato nello schema di decreto attuativo, per procedere all'autotutela obbligatoria. Se non ampliato, tale termine rischia di far perdere la possibilità dell'autotutela obbligatoria (o d'ufficio) a fronte ad atti contenenti errori manifesti la cui unica tutela sarebbe a quel punto costituita solamente dal ricorso all'istanza di autotutela meramente facoltativa (con relativa discrezionalità di accoglimento da parte dell'ufficio). Nelle ipotesi di autotutela su istanza di parte la Commissione, dietro particolare impulso dell'On. Alberto Gusmeroli Lega, ha ritenuto di dover inoltre raccomandare all'esecutivo l'introduzione della sospensione dei termini relativi a qualunque atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria. Sospensione dei termini che, ovviamente, si interromperebbe al momento della risposta dell'ente all'istanza di autotutela presentata dal contribuente.

**Contraddittorio preventivo e motivazione degli atti.** Molto importanti anche le osservazioni della commissione in ordine al nuovo contraddittorio preventivo e alla motivazione rafforzata degli atti tributari. In primo luogo occorre calibrare l'ambito operativo del contraddittorio preventivo in stretto collegamento con il perimetro degli atti e dei provvedimenti impugnabili. È inoltre necessario prevedere un obbligo di motivazione rafforzata a carico dell'ufficio che contenga anche le deduzioni del contribuente non accolte. È necessario anche che gli schemi del provvedimento impositivo che daranno avvio al contraddittorio, siano comunicati al contribuente con modalità idonee a garantire la conoscibilità dell'atto stesso.

**Interpello.** Nell'ambito della rivisitazione dell'istituto prevista nello schema di decreto attuativo della delega fiscale, la Commissione suggerisce all'esecutivo di modula-

re l'introduzione del versamento di un contributo a seguito della presentazione dell'istanza di interpello, al preciso fine di evitare di introdurre un fattore ostativo alla richiesta di delucidazioni all'amministrazione finanziaria. Allo stesso tempo risulta necessario prevedere anche una nuova fattispecie di annullabilità degli atti adottati dalla stessa amministrazione finanziaria, in difformità dal contenuto di una risposta precedentemente resa a seguito di un'istanza di interpello. Da rivedere anche la disciplina della nullità degli atti che dovrebbe essere estesa ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato. Tra le altre raccomandazioni all'esecutivo, valorizzare al meglio le disposizioni dello Statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

© Riproduzione riservata

## Per il bonus videogiochi le istanze fino al 22/12

Conto alla rovescia per il bonus 2023 videogiochi. Fino al 22 dicembre sarà possibile prenotare, attraverso la piattaforma Dgcol, il bonus 2023 per la produzione di videogiochi made in Italy e di valore culturale (codice domanda: DOM - TCVG). Le date di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste preventive sono state comunicate con l'avviso dello scorso 9 ottobre pubblicato sul sito direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della cultura. La dote finanziaria spendibile per il 2023 è di 12 milioni di euro. Scopo dell'agevolazione, che rientra nel novero dei contributi a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva previsti dall'articolo 15 della legge n. 220/2016, è favorire la creazione di giochi elettronici made in Italy riconosciuti, dall'apposita commissione, di valore culturale e utili a sviluppare la creatività italiana ed europea attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica. L'incentivo è pari al 25% del costo eleggibile di produzione dell'opera fino a un massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa di produzione o per ciascun gruppo di imprese. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile del videogioco sono indicate, a titolo esemplificativo, nella Tabella B allegata al decreto stesso e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla Dg Cinema e Audiovisivo. Il credito d'imposta, ricorda FiscoOggi, è riservato ai produttori di videogiochi: con sede legale nello Spazio economico europeo; che al momento dell'utilizzo del bonus, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile il game agevolabile; con capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a 10mila euro, sia nel caso di società di capitale sia di imprese individuali di produzione oppure costituite sotto forma di società di persone diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; in possesso di classificazione Ateco 62 o 58.2.

© Riproduzione riservata

## Confisca con meno vincoli in Europa

Confisca di ricchezze inspiegabili. Nell'Ue sarà possibile, a determinate condizioni, la confisca dei beni individuati nel contesto di un'indagine relativa a reati, a condizione che un tribunale nazionale sia certo che i beni identificati derivino da attività criminali commesse nell'ambito di un'organizzazione criminale e che tali attività diano luogo a un sostanziale vantaggio economico. E quanto prevede la revisione della Direttiva sul congelamento e la confisca dei proventi di reato su cui il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto ieri un accordo politico all'interno del trilatero. La nuova direttiva stabilisce norme minime a livello europeo in materia di tracciamento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni criminali e rafforzerà le capacità degli stati membri di combattere la criminalità organizzata. L'accordo dovrà ora essere approvato dai rappresentanti degli stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e, se approvato, il testo dovrà passare attraverso il processo di adozione formale sia al Consiglio che al Parlamento europeo.

La direttiva si applicherà a un'ampia gamma di reati, come la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di droga, ma anche a reati fiscali relativi alle imposte dirette e alle imposte indirette e come definiti nel diritto nazionale degli stati membri, punibili con la privazione della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno. Prevede, inoltre, l'obbligo per gli stati membri di garantire che le autorità coinvolte nel rintracciamento, nel congelamento e nella gestione del denaro proveniente da attività criminali dispongano di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate. Gli uffici per il recupero dei beni dovranno collaborare sia

con le autorità nazionali, Procura europea e gli organismi di un altro stato membro. Per consentire agli uffici per il recupero dei beni di svolgere i loro compiti, i governi degli stati membri dovranno garantire loro l'accesso alle banche dati e ai registri nazionali pertinenti, così come i dati detenuti dalle autorità fiscali.

Secondo il testo concordato, gli stati membri dovranno adottare misure per consentire il congelamento dei beni al fine di garantire un'eventuale confisca e garantire, in caso di condanna definitiva, la confisca degli strumenti e dei proventi derivanti dal reato. In alcuni casi, la confisca dei profitti illeciti diventerà possibile anche laddove il procedimento penale sia stato avviato ma non possa essere portato avanti.

Gli stati membri saranno tenuti a designare le autorità (uffici di gestione patrimoniale) per gestire i beni congelati o confiscati, sia attraverso la gestione diretta sia attraverso la fornitura di supporto e consulenza ad altri organismi responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati. Gli stati membri saranno inoltre tenuti a consentire la vendita di beni congelati, anche prima della confisca definitiva, a determinate condizioni, ad esempio, se la proprietà è deperibile.

In un testo separato, il Consiglio e il Parlamento hanno trovato un accordo anche in merito alla nuova direttiva che introduce reati e sanzioni penali per la violazione delle sanzioni dell'Ue, un testo che assume rilevanza nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina. Alcuni reati includono l'assistenza nell'aggirare un divieto di viaggio per soggetti in blacklist, il commercio di beni colpiti da misure restrittive o svolgere attività finanziarie vietate.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata